

# Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 30 settembre 2014)

Relatore di maggioranza: GIANLUCA BUSILACCHI

Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

## sulle proposte di legge:

**N. 427** a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, D'Anna, Badiali, Bugaro, Camela, Comi, Eusebi, Foschi, Natali, Perazzoli, Pieroni, Bellabarba

*presentata in data 27 giugno 2014*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

**N. 324** a iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Comi

*presentata in data 7 maggio 2013*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTISMO E DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

**TESTO BASE: proposta di legge n. 427**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 29 settembre 2014)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 29 settembre 2014 esaminato il testo della proposta di legge n. 427 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico" abbinata alla proposta di legge n. 324, già esaminato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 21 luglio 2014

esprime parere favorevole

a condizione che all'articolo 13, comma 3, dopo le parole: "per le spese di investimento" siano inserite le parole: "indicate all'articolo 7, comma 2".

La Commissione, inoltre, invita la Commissione referente a prevedere nell'articolo 12 la riserva di una percentuale di almeno il 25 per cento delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 11.


Il Presidente della Commissione  
Dino Latini

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. 427 - "Disposizioni in materia di Disturbi dello spettro autistico"

NORMATIVA			ONERE							COPERTURA				
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)	UPB / CAPITOLO DI SPESA 2015	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2015	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB /
1	1	Finalità		Senza oneri										
	2			Senza oneri										
2	1	Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico		Senza oneri										
	2			Senza oneri										
	3			Senza oneri										
	4			Senza oneri										
	5			Senza oneri										
	6			Senza oneri										
	7			Senza oneri										
3	1	Comitato tecnico-scientifico regionale		Senza oneri										
	2			Senza oneri										
	3			Senza oneri										
	4			Senza oneri										
	5			Senza oneri										
	6			Senza oneri										
4	soppresso													
4 bis	1	Centri regionali di riferimento per l'autismo	Corrente	Continuativa	Quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2	Quota parte per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2	Quota parte per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2		52822 e 52823	Risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario				10101
	2		Corrente	Continuativa	Quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2	Quota parte per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2	Quota parte per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2		52822 e 52823	Risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario				10101
	3				Senza oneri									
5	1	Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico			Senza oneri									
	2				Senza oneri									
	3				Senza oneri									
	4				Senza oneri									
	5				Senza oneri									
6	1	Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico			Senza oneri									
	2				Senza oneri									
7	1	Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale			comma soppresso									
	2		Quota Corrente	Continuativa	Quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2	Quota parte per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2	Quota parte per l'integrazione socio sanitaria come da art. 13 comma 2		52822 e 52823	Risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario				10101
	2		Quota Investimento	Una tantum	700.000,00					53008	vedi art. 13 comma 3	53007		
	2 bis				Senza oneri									
	2 ter				Senza oneri									
	3					comma soppresso								
	4					comma soppresso								
8	1	Integrazione sociale, scolastica e lavorativa	Corrente	Continuativa	Quota parte € 500.000 come da articolo 13 comma 3	legge finanziaria	legge finanziaria		53007	Quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 nell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016	Quota parte € 500.000	quota parte delle risorse proprie della Regione	quota parte delle risorse proprie della Regione	53007
	2		Corrente	Continuativa	Quota parte € 500.000 come da articolo 13 comma 3	legge finanziaria	legge finanziaria		53007	Quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 nell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016	Quota parte € 500.000	quota parte delle risorse proprie della Regione	quota parte delle risorse proprie della Regione	53007

NORMATIVA			ONERE						COPERTURA					
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)	UPB / CAPITOLO DI SPESA 2015	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2015	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB /
0	3		Corrente	Continuativa	Quota parte € 500.000 come da articolo 13 comma 3	legge finanziaria	legge finanziaria		53007	Quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 nell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016	Quota parte € 500.000	quota parte delle risorse proprie della Regione	quota parte delle risorse proprie della Regione	53007
	4		Corrente	Continuativa	Quota parte € 500.000 come da articolo 13 comma 3	legge finanziaria	legge finanziaria		53007	Quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 nell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016	Quota parte € 500.000	quota parte delle risorse proprie della Regione	quota parte delle risorse proprie della Regione	53007
9	1	Formazione e aggiornamento	Corrente	Continuativa	Quota parte € 500.000 come da articolo 13 comma 3	legge finanziaria	legge finanziaria		53007	Quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 nell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016	Quota parte € 500.000	quota parte delle risorse proprie della Regione	quota parte delle risorse proprie della Regione	53007
	2			Senza oneri										
	3		Corrente	Continuativa	Quota parte € 500.000 come da articolo 13 comma 3	legge finanziaria	legge finanziaria		53007	Quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 nell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016	Quota parte € 500.000	quota parte delle risorse proprie della Regione	quota parte delle risorse proprie della Regione	53007
10	1	Banca dati e flussi informativi		Senza oneri										
	2			Senza oneri										
11	1	Contributi regionali alle famiglie	Corrente	Continuativa	Quota parte € 500.000 come da articolo 13 comma 3				53007	Quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 nell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016	Quota parte € 500.000	quota parte delle risorse proprie della Regione	quota parte delle risorse proprie della Regione	53007
12	1	Criteri di erogazione dei finanziamenti		Senza oneri										
13	1	Disposizioni finanziarie		Senza oneri										
	2	Autorizzazione della spesa modalità di copertura		Corrente / Investimento Continuativa										
	3													
	4	Copertura												
	5													
13 bis	1	Disposizioni transitorie		Senza oneri										
	2			Senza oneri										
	3			Senza oneri										
13 ter	1	Clausola valutativa		Senza oneri										
	2			Senza oneri										

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA  
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE  
 IL RESPONSABILE  
 (Dati del Livello L. 111)



**INDICE**

- Art. 1 - (Finalità)
- Art. 2 - (Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico)
- Art. 3 - (Comitato tecnico-scientifico regionale)
- ~~Art. 4 - (Compiti della Regione)~~
- Art. 4 bis - (Centri regionali di riferimento per l'autismo)**
- Art. 5 - (Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)
- Art. 6 - (Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)
- Art. 7 - (Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)
- Art. 8 - (Integrazione sociale, scolastica e lavorativa)
- Art. 9 - (Formazione e aggiornamento)
- Art. 10 - (Banca dati e flussi informativi)
- Art. 11 - (Contributi regionali alle famiglie)
- Art. 12 - **(Criteri di erogazione dei finanziamenti)**
- Art. 13 - (Disposizioni finanziarie)
- Art. 13 bis - (Disposizioni transitorie)**
- Art. 13 ter - (Clausola valutativa)**

**Testo pdl 427****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Carta dei diritti delle persone con autismo, delle leggi comunitarie, nazionali e regionali che garantiscono la tutela della salute dei cittadini, riconoscendo i disturbi dello spettro autistico quale patologia altamente invalidante che determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo, promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei soggetti interessati nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

- a) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale;
- b) adotta i metodi e gli interventi diagnostici, terapeutici, educativi, abilitativi e riabilitativi validati dall'Istituto superiore della sanità;
- c) accoglie le evidenze scientifiche validate a livello nazionale ed internazionale anche con riferimento ai settori della epigenetica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
- d) persegue l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico che valorizzino le loro capacità;
- e) riconosce il ruolo determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico;
- f) promuove iniziative di sostegno e di consulenza alla famiglia durante il complesso percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- g) promuove iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali e famiglia.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Carta dei diritti delle persone con autismo, delle leggi comunitarie, nazionali e regionali che garantiscono la tutela della salute dei cittadini, riconoscendo i disturbi dello spettro autistico quale patologia altamente invalidante che determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo, promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa ~~dei soggetti interessati~~ **delle persone con disturbi dello spettro autistico**, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) **accoglie le evidenze scientifiche validate a livello nazionale ed internazionale comunque ricollegabili ai disturbi dello spettro autistico;**
- d) *soppressa*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*
- g bis) **promuove intese con le Università marchigiane e, in particolare, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, per la formazione specifica degli operatori sanitari e sociali indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9.**

**Art. 2**

*(Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico)*

1. E' istituito il coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico.

2. Il coordinamento è composto da:

- a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
- b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- d) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale e lavoro;
- e) un rappresentante dell'Assemblea legislativa;
- f) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, o suo delegato, indicato dall'ufficio medesimo;
- g) tre coordinatori degli Ambiti territoriali sociali indicati dal coordinamento dei coordinatori di ambito;
- h) un rappresentante del Forum del terzo settore dallo stesso indicato;
- i) un rappresentante di ciascun soggetto regolarmente costituito tra i familiari di persone affette da disturbi dello spettro autistico, operante sul territorio regionale;
- j) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età evolutiva o suo delegato;
- k) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età adulta o suo delegato;
- l) un neuropsichiatra infantile dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva – UMEE, indicato dall'ASUR;
- m) uno psicologo dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva – UMEE, indicato dall'ASUR;
- n) un assistente sociale dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva – UMEE, indicato dall'ASUR;
- o) un pediatra di libera scelta indicato dall'ordine dei medici;
- p) un neurologo dell'Unità multidisciplinare dell'età adulta – UMEA, indicato dall'ASUR;
- q) uno psicologo dell'Unità multidisciplinare dell'età adulta – UMEA, indicato dall'ASUR;
- r) un assistente sociale dell'Unità multidisciplinare dell'età adulta – UMEA, indicato dall'ASUR;
- s) il coordinatore dei direttori dei Dipartimenti di salute mentale;

**Art. 2**

*(Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico)*

1. *Identico*

2. Il coordinamento è composto da:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *soppressa*
- f) *identica*
- g) *identica*
- h) *identica*
- i) un rappresentante **indicato da** di ciascun soggetto ~~regolarmente~~ **legalmente** costituito tra i familiari di persone **con** affette da disturbi dello spettro autistico, operante sul territorio regionale;
- j) *identica*
- k) *identica*
- l) *identica*
- m) *identica*
- n) *identica*
- o) un pediatra di libera scelta indicato **d'intesa dagli ordini professionali** ~~dall'ordine dei medici;~~
- p) *identica*
- q) *identica*
- r) *identica*
- s) il coordinatore dei direttori dei Dipartimenti di salute mentale **dell'ASUR;**

- t) un medico di base indicato dall'ordine dei medici;
- u) un gastroenterologo indicato dall'ordine dei medici;
- v) un immunologo indicato dall'ordine dei medici.

3. Il coordinamento regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge.

4. Il coordinamento regionale, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di disturbi dello spettro autistico, esprime parere sugli atti regionali conseguenti e sulle attività del comitato tecnico-scientifico. Il coordinamento svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste dall'articolo 4.

5. I pareri previsti al comma 4 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

6. Il coordinamento dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

7. La partecipazione al coordinamento regionale è gratuita.

### Art. 3

(Comitato tecnico-scientifico regionale)

1. E' istituito un comitato tecnico-scientifico regionale.

2. Il comitato è costituito da:

- a) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età evolutiva o suo delegato;
- b) i direttori delle strutture di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie o loro delegati;
- c) i responsabili delle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva – UMEE operanti in ciascuna Area vasta o loro delegati;
- d) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età adulta o suo delegato;
- e) i direttori dei Dipartimenti di salute mentale o loro delegati;
- f) i responsabili delle Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA operanti in ciascuna Area vasta o loro delegati;
- g) i direttori sanitari dei Centri privati accreditati e convenzionati operanti nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e in età adulta o loro delegati;
- h) un gastroenterologo individuato dall'ordine dei medici;

t) un medico di **medicina generale base** indicato **d'intesa dagli ordini professionali** dall'ordine dei medici;

u) un gastroenterologo indicato **d'intesa dagli ordini professionali** dall'ordine dei medici;

v) un immunologo indicato **d'intesa dagli ordini professionali** dall'ordine dei medici.

3. Il coordinamento regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale ~~entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge.~~

4. Il coordinamento regionale, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di disturbi dello spettro autistico, esprime parere sugli atti **previsti agli articoli 5 e 12 regionali** ~~conseguenti~~ e sulle attività del comitato tecnico-scientifico. Il coordinamento svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni ~~previste dall'articolo 4 da questa legge.~~

5. *Identico*

6. *Identico*

7. *Identico*

### Art. 3

(Comitato tecnico-scientifico regionale)

1. *Identico*

2. Il comitato è costituito da:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) i direttori dei Dipartimenti di salute mentale **dell'ASUR** o loro delegati;
- f) *identica*
- g) **un rappresentante dei Centri ambulatoriali di riabilitazione privati accreditati operanti nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e uno operante nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico in età adulta;**
- h) un gastroenterologo individuato **d'intesa dagli ordini professionali** dall'ordine dei medici;



- i) un immunologo individuato dall'ordine dei medici.

**3.** Il comitato tecnico-scientifico regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge.

**4.** Il comitato tecnico-scientifico predispone linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi socio-sanitari, nel rispetto dei suggerimenti delle Linee guida nazionali per l'autismo.

**5.** Il comitato tecnico-scientifico regionale dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

**6.** La partecipazione al comitato tecnico-scientifico regionale è gratuita.

#### **Art. 4**

*(Compiti della Regione)*

**1.** La Regione:

- a) assicura una rete di servizi funzionalmente dislocati in modo omogeneo sul territorio, volti a garantire percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali per la presa in carico di minori ed adulti con disturbi dello spettro autistico;
- b) istituisce una struttura di riferimento regionale per l'età evolutiva denominata "Centro regionale autismo per l'età evolutiva" individuandola nella struttura attualmente operante presso l'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche nord";
- c) istituisce un'analoga struttura di riferimento regionale per l'età adulta denominata "Centro regionale autismo per l'età adulta" demandando all'ASUR l'individuazione della collocazione e dell'organizzazione della struttura operativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- d) assicura il potenziamento e la disponibilità sul territorio di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti autistici;

ei;

- i) un immunologo individuato **d'intesa dagli ordini professionali** dall'ordine dei medici;  
**i bis) un medico di medicina generale indicato d'intesa dagli ordini professionali;**  
**i ter) un pediatra di libera scelta indicato d'intesa dagli ordini professionali;**  
**i quater) un medico genetista indicato d'intesa dagli ordini professionali esperto in materia di disturbi dello spettro autistico;**  
**i quinquies) un rappresentante dell'Università Politecnica delle Marche esperto in materia di disturbi dello spettro autistico.**

**3.** Il comitato tecnico-scientifico regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale ~~entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge.~~

**4.** *Identico*

**5.** *Identico*

**6.** *Identico*

#### **Art. 4**

*(Compiti della Regione)*

*Soppresso*

- e) promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei settori sanitario e sociale, ai sensi della normativa regionale in materia di formazione professionale;
- f) promuove intese con le competenti autorità scolastiche per la formazione e l'aggiornamento dei docenti sulle metodologie educative;
- g) promuove attività di informazione, formazione e sostegno dei genitori e dei familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- h) incentiva l'utilizzo di strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- i) predispone un sistema di raccolta dati per l'analisi e per il monitoraggio dei parametri di frequenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico.

#### **Art. 5**

*(Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)*

**1.** La Regione, nel rispetto delle proprie competenze, predispone una rete integrata di servizi diretti alla prevenzione, alla cura e alla abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico nell'età evolutiva e nell'età adulta.

**2.** La rete integrata di servizi prevista al comma 1 garantisce un'adeguata ed omogenea copertura di tutti i territori della regione in modo da assicurare un intervento funzionale, unitario e coordinato.

**3.** La rete integrata di servizi di cui al comma 1 favorisce la continuità assistenziale nel pas-

#### **Art. 4 bis** *(Centri regionali di riferimento per l'autismo)*

**1.** E' istituito, per le funzioni previste all'articolo 6, il Centro regionale autismo per l'età evolutiva presso l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

**2.** E' istituito, per le funzioni previste all'articolo 6, il Centro regionale autismo per l'età adulta presso l'ASUR.

**3.** La Giunta regionale definisce, previo parere della competente Commissione assembleare, i criteri, le modalità e i termini per la costituzione dei Centri indicati ai commi 1 e 2.

#### **Art. 5**

*(Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)*

**1.** La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e alla abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico nell'età evolutiva e nell'età adulta, sentito il coordinamento regionale previsto all'articolo 2.

**2.** *Identico*

**3.** La rete integrata di servizi di cui al comma 1 favorisce **garantisce, inoltre**, la continuità as-

saggio dall'età evolutiva all'età adulta al fine di garantire l'integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie per assicurare la presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia.

4. La rete integrata di servizi per l'età evolutiva indicata al comma 1 include:

- a) pediatri di libera scelta;
- b) Unità multidisciplinari dell'età evolutiva - UMEE operanti in ciascuna Area vasta e centri di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEE;
- c) centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati;

- d) strutture di neuropsichiatria Infantile delle aziende sanitarie;
- e) Centro regionale autismo età evolutiva;
- f) servizi sociali dei Comuni e Ambiti territoriali sociali.

5. La rete integrata di servizi per l'età adulta indicata al comma 1 include:

- a) medici di medicina generale;
- b) Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA operanti in ciascuna Area vasta e centri di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEA;
- c) centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati;

- d) dipartimenti di salute mentale;
- e) Centro regionale autismo età adulta;
- f) centri residenziali e semi-residenziali;
- g) servizi sociali dei Comuni e Ambiti territoriali sociali.

#### Art. 6

*(Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)*

1. La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'età evolutiva di cui all'articolo 5, comma 4, i seguenti compiti:

- a) ai pediatri di libera scelta la formulazione del sospetto diagnostico sulla base di indicatori di rischio che verranno stabiliti dal comitato tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 3;
- b) alle strutture di neuropsichiatria Infantile delle aziende sanitarie, alle Unità multidisciplinari

sistenziale nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta al fine di **garantire favorire** l'integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie per assicurare la presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia.

4. La rete integrata di servizi per l'età evolutiva indicata al comma 1 include:

- a) *identica*
- b) Unità multidisciplinari dell'età evolutiva - UMEE operanti in ciascuna Area vasta e centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEE;
- c) centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati accreditati **ai sensi della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)**;
- d) *identica*

- e) Centro regionale autismo **per** l'età evolutiva;
- f) *identica*

5. La rete integrata di servizi per l'età adulta indicata al comma 1 include:

- a) *identica*
- b) Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA operanti in ciascuna Area vasta e centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEA;
- c) centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati accreditati **ai sensi della l.r. 20/2000**;
- d) dipartimenti di salute mentale **dell'ASUR**;
- e) Centro regionale autismo **per** l'età adulta;
- f) *identica*
- g) *identica*

#### Art. 6

*(Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)*

1. La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'età evolutiva di cui all'articolo 5, comma 4, **in particolare**, i seguenti compiti:

- a) **ai pediatri di libera scelta l'intercettazione precoce del disturbo dello spettro autistico sulla base di indicatori di rischio e in applicazione dei percorsi suggeriti dal comitato tecnico-scientifico indicato all'articolo 3**;
- b) alle strutture di neuropsichiatria Infantile delle aziende sanitarie, alle Unità multidisciplinari

dell'età evolutiva - UMEE di ciascuna Area vasta e ai centri di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la diagnosi clinica e funzionale;

- c) alle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva - UMEE operanti in ciascuna Area vasta e ai centri di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la presa in carico dei soggetti in età evolutiva e la redazione, coordinamento e realizzazione del progetto globale d'intervento in collaborazione con il Centro autismo età evolutiva;
- d) ai centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati, la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEE e con il Centro regionale autismo età evolutiva, raccordando la specificità del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento;
- e) al Centro regionale autismo per l'età evolutiva funzioni di alta specializzazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le UMEA partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza e supporto a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'età adulta e le università italiane svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento nazionale e internazionale;
- f) ai servizi sociali dei Comuni e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali.

**2.** La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'età adulta di cui all'articolo 5, comma 5, i seguenti compiti:

- a) ai medici di medicina generale la vigilanza sanitaria, supportati dalle indicazioni che verranno fornite dal comitato tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 3, al fine di garantire l'approccio più funzionale negli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi per ogni condizione patologica che la persona con autismo dovesse affrontare nei diversi ambiti domiciliare, ambulatoriale, ospedaliero e residenziale;
- b) alle Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA di ciascuna Area vasta e ai centri di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEA, la rivalutazione clinico-diagnostica e la presa in carico dei soggetti in età adulta

dell'età evolutiva - UMEE di ciascuna Area vasta e ai centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la diagnosi clinica e funzionale;

- c) alle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva - UMEE operanti in ciascuna Area vasta e ai centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la presa in carico dei soggetti in età evolutiva e la redazione, **il** coordinamento e **la** realizzazione del progetto globale d'intervento in collaborazione con il Centro **regionale** autismo **per** l'età evolutiva;
- d) ai centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati accreditati, **l'abilitazione e** la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEE e con il Centro regionale autismo **per** l'età evolutiva, raccordando la specificità del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento;
- e) al Centro regionale autismo per l'età evolutiva funzioni di alta specializzazione per ~~la~~ **prevenzione**; la diagnosi **precoce** e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le **UMEA UMEE** partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza e supporto a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'età adulta e le università **italiane marchigiane** svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento **nazionale e internazionale**;
- f) ai servizi sociali dei Comuni e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali **previsti dalla normativa regionale vigente**;

**2.** La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'età adulta di cui all'articolo 5, comma 5, i seguenti compiti:

- a) **ai medici di medicina generale, la collaborazione nella scelta del miglior percorso finalizzato a garantire un approccio funzionale integrato negli interventi di cura e di riabilitazione del loro assistito con disturbi dello spettro autistico**;
- b) alle Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA di ciascuna Area vasta e ai centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEA, la rivalutazione clinico-diagnostica e la presa in carico dei soggetti in

oltre alla redazione, coordinamento e realizzazione del progetto globale d'intervento in continuità assistenziale con le UMEE;

- c) ai centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati, la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEA e con il Centro regionale autismo età adulta, raccordando la specificità del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento;
- d) ai dipartimenti di salute mentale compiti di collaborazione e consulenza con le UMEA e il Centro regionale autismo per l'età adulta;
- e) al Centro regionale autismo per l'età adulta funzioni di alta specializzazione per la prevenzione, il trattamento e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le UMEE partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In particolar modo collabora alla progettazione e alla supervisione dell'attività dei centri residenziali e semiresidenziali dedicati a soggetti autistici già attivati e di futura realizzazione. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'età evolutiva e le università italiane svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento nazionale e internazionale;
- f) ai servizi sociali dei Comuni e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali.

#### Art. 7

*(Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)*

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle strutture che costituiscono la rete di accoglienza esistente sul territorio regionale per persone con disturbi dello spettro autistico.

2. La Regione promuove sul territorio regionale la realizzazione di almeno tre centri dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico che fungano contestualmente da centro diurno, centro residenziale e di sollievo avviando anche forme di sperimentazione.

età adulta oltre alla redazione, **al** coordinamento e **alla** realizzazione del progetto globale d'intervento in continuità assistenziale con le UMEE;

- c) ai centri **ambulatoriali** di riabilitazione pubblici e privati accreditati, **l'abilitazione e** la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEA e con il Centro regionale autismo **per l'età adulta**, raccordando la specificità del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento;
- d) ai dipartimenti di salute mentale **dell'ASUR** compiti di collaborazione e consulenza con le UMEA e il Centro regionale autismo per l'età adulta;
- e) al Centro regionale autismo per l'età adulta funzioni di alta specializzazione per ~~la prevenzione~~, il trattamento e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le ~~UMEE~~ **UMEA** partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In particolar modo collabora alla progettazione e alla supervisione dell'attività dei centri residenziali e semiresidenziali ~~dedicati a~~ **che ospitano** soggetti autistici già attivati e di futura realizzazione. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'età evolutiva e le università ~~italiane~~ **marchigiane** svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento ~~nazionale e internazionale~~;
- f) *identica*

#### Art. 7

*(Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)*

1. *Soppresso*

2. La Regione promuove e **sostiene** sul territorio regionale, **oltre alle strutture già esistenti**, la realizzazione di ~~almeno tre~~ **almeno tre** centri dedicati ~~alle a~~ **alle a** persone con disturbi dello spettro autistico che fungano ~~contestualmente~~ **contemporaneamente** da centro diurno, centro residenziale e di sollievo ~~avviando anche~~ **avviando** forme di sperimentazione, **secondo i bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di intensità ed alta complessità di assistenza che questi bisogni comportano. I centri sono ubicati in modo da assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio regio-**

3. I centri indicati ai commi 1 e 2 devono garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive.

4. I centri indicati ai commi 1 e 2 devono prevedere una dotazione organica composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico.

5. I centri indicati ai commi 1 e 2 si avvarranno della consulenza e supervisione del Centro regionale autismo per l'età evolutiva e Centro regionale autismo per l'età adulta.

#### **Art. 8**

*(Integrazione sociale, scolastica e lavorativa)*

1. La Regione favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. A tal fine sostiene le attività finalizzate all'integrazione sociale quali

~~nale. avviando anche forme di sperimentazione:~~

2 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione dei centri indicati al comma 2, autorizzati ai sensi della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), i quali, in particolare, devono:

- a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive;
- b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico;
- c) avvalersi della collaborazione con le UMEE e UMEA per la definizione e monitoraggio dei bisogni di assistenza;
- d) avvalersi della consulenza e supervisione del Centro regionale autismo per l'età evolutiva e del Centro regionale autismo per l'età adulta, in rapporto all'età della persona ospite dei centri medesimi.

2 ter. L'atto indicato al comma 2 bis determina, inoltre, i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di controllo sui centri indicati al comma 2.

3. *Soppresso*

4. *Soppresso*

5. *Soppresso*

#### **Art. 8**

*(Integrazione sociale, scolastica e lavorativa)*

1. *Identico*



le attività educative, ricreative, sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti in autismo.

2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con disturbi dello spettro autistico promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale. Incentiva la collaborazione tra l'istituzione scolastica e i centri regionali di riferimento età evolutiva ed età adulta e le UMEE/UMEA all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

3. La Regione incentiva lo sviluppo e l'utilizzo di appositi strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, mettendo a disposizione del personale docente e degli educatori anche il Centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità di cui alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

4. La Regione garantisce il diritto per le persone con disturbi dello spettro autistico a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazione o pregiudizi. A tal fine sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, nonché favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

#### Art. 9

(Formazione e aggiornamento)

1. La Regione promuove la formazione continua dei seguenti soggetti:

- a) operatori del settore sanitario sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento validate a livello internazionale;
- b) operatori del settore sociale sulle metodologie educative validate a livello internazionale;
- c) genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico da realizzarsi anche attraverso il parent training.

2. La Regione istituisce un registro regionale dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 1.

2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con disturbi dello spettro autistico promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale; ~~incentiva~~, **inoltre**, la collaborazione tra l'istituzione scolastica e il Centro regionale di riferimento **per l'età evolutiva e le UMEE, e il Centro regionale di riferimento per ed l'età adulta e le UMEE/UMEA all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado prevedendo a tal fine apposite intese.**

3. *Identico*

4. *Identico*

#### Art. 9

(Formazione e aggiornamento)

1. La Regione promuove la formazione continua dei seguenti soggetti:

- a) operatori del settore sanitario sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento **basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili** ~~validate a livello internazionale~~;
- b) operatori del settore sociale sulle metodologie educative **basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili** ~~validate a livello internazionale~~;
- c) *identica*

2. La Regione istituisce ~~un~~ **il** registro regionale dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 1; **con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione del registro, il quale ha esclusiva-**

3. La Regione, unitamente alle scuole autonome e ai centri territoriali per l'inclusione scolastica, promuove interventi di formazione sulle metodologie educative per gli insegnanti.

#### Art. 10

*(Banca dati e flussi informativi)*

1. La Regione provvede alla istituzione di una banca dati volta a rilevare i parametri di frequenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico.

2. I dati e le elaborazioni di cui al comma 1 vengono messi a disposizione del coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, del comitato tecnico-scientifico regionale e di tutti i soggetti della rete regionale dei servizi.

#### Art. 11

*(Contributi regionali alle famiglie)*

1. La Regione provvede alla concessione di contributi alle famiglie che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto superiore della sanità.

#### Art. 12

*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'approvazione di questa legge adotta il regolamento di attuazione, sentita la competente commissione assembleare. Il regolamento in particolare:

- a) definisce i criteri e le modalità di finanziamento regionale per assicurare l'assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali, di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), che costituiscono la rete di accoglienza esistente sul territorio regionale;
- b) individua i criteri e le modalità per la realizzazione di almeno 3 strutture dedicate ai soggetti con disturbi dello spettro autistico che

**mente finalità informativa.**

3. La Regione, unitamente alle scuole autonome e ai centri territoriali per l'inclusione scolastica, promuove interventi di formazione sulle metodologie educative per gli insegnanti **prevedendo a tal fine apposite intese.**

#### Art. 10

*(Banca dati e flussi informativi)*

1. La Regione provvede all'istituzione di una banca dati volta a rilevare i parametri di **incidenza frequenza** epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico **e valutazione del loro andamento nel tempo.**

2. *Identico*

#### Art. 11

*(Contributi regionali alle famiglie)*

*Identico*

#### Art. 12

***(Criteri di erogazione dei finanziamenti)***

**1. La Giunta regionale definisce, annualmente, previo parere della competente Commissione assembleare, i criteri, le modalità e le priorità di finanziamento degli interventi previsti agli articoli 7, comma 2, 8, 9 e 11.**



- saranno ubicate al nord, al centro e al sud della regione in modo da assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale, nonché i criteri e le modalità per il loro funzionamento e il relativo finanziamento regionale;
- c) definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi alle famiglie previsti all'articolo 11;
  - d) definisce i criteri e le modalità per l'attivazione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionali dei soggetti di cui all'articolo 9 di questa legge;
  - e) definisce le modalità e i termini per l'attivazione di protocolli con le università marchigiane volti all'istituzione di corsi universitari e di specializzazione per la formazione di nuove figure professionali specifiche;
  - f) individua i soggetti a cui demandare l'attivazione della banca dati, nonché le modalità con cui procedere alla rilevazione dell'incidenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico.

### Art. 13

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione di questa legge concorrono risorse del Fondo sanitario e ulteriori risorse regionali proprie.

2. Per gli interventi indicati agli articoli 5 e 7 si provvede a decorrere dall'anno 2015 mediante impiego di quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria individuato nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario iscritte nelle UPB 52822 e 52823 del bilancio pluriennale 2014/2016 per l'anno 2015; per gli anni successivi nelle UPB corrispondenti.

3. Per gli altri interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 1.200.000,00 di cui euro 500.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 700.000,00 per le spese di investimento; per gli anni successivi l'entità della spesa finanziata con la quota di risorse regionali proprie è autorizzata con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3, si provvede l'anno 2015 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nella proiezione per il detto anno dell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse proprie della Regione.

5. La somme occorrenti al pagamento delle

### Art. 13

*(Disposizioni finanziarie)*

1. *Identico*

2. Per gli interventi indicati agli articoli 5 **4 bis** e 7 si provvede a decorrere dall'anno 2015 mediante impiego di quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria individuato nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario iscritte nelle UPB 52822 e 52823 del bilancio pluriennale 2014/2016 per l'anno 2015; per gli anni successivi nelle UPB corrispondenti.

3. Per gli altri interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 1.200.000,00 di cui euro 500.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 700.000,00 per le spese di investimento, **indicate all'articolo 7, comma 2**; per gli anni successivi l'entità della spesa finanziata con la quota di risorse regionali proprie è autorizzata con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. *Identico*

5. *Identico*

spese autorizzate al comma 3 sono iscritte a decorrere dall'anno 2015 in appositi capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) a carico delle UPB 53007 e 53008.

**Art. 13 bis**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Gli atti indicati al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Gli atti indicati agli articoli 4 bis, 5, 7, comma 2 bis, e 10 sono adottati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Il registro regionale previsto al comma 2 dell'articolo 9 è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**Art. 13 ter**  
**(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto da questa legge;
- b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
- c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);
- d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
- e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità di questa legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

**Proposta di legge n. 427**

a iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Comi  
*presentata in data 7 maggio 2013*

**Art. 1**

*(Definizione e finalità)*

1. La Regione, per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla salute quale diritto fondamentale del cittadino, tutela i soggetti affetti da autismo e disturbi dello spettro autistico, mira a favorirne il normale inserimento nella vita sociale, sviluppandone le potenzialità e migliorando la qualità della loro vita e quella dei loro familiari.

2. La Regione, in particolare, promuove l'utilizzo dell'Analisi Comportamentale Applicata (ABA) quale metodo d'intervento terapeutico riconosciuto dall'Istituto superiore della sanità e dalla Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, senza trascurare metodi alternativi, diagnostici e terapeutici ove riconosciuti dai soggetti competenti.

**Art. 2**

*(Spese sanitarie)*

1. Ai fini indicati all'articolo 1, la Regione eroga contributi, per le spese sostenute dalle famiglie dei soggetti affetti da sindrome autistica residenti nelle Marche che intendono liberamente avvalersi del metodo terapeutico comportamentale ABA.

2. I contributi sono erogati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

**Art. 3**

*(Relazione all'Assemblea legislativa regionale)*

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia di autismo, con particolare riferimento alla prevenzione, alla diagnosi precoce ed ai risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi.

**Art. 4**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte nell'UPB 53001 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

**Art. 5**

*(Disposizione transitoria)*

1. In sede di prima applicazione l'atto di cui all'articolo 2, comma 2, è adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'anno 2014.